

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO



Approvato dal TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

PREMESSA

“...va sottolineata l’importanza delle iniziative e dei progetti che le singole istituzioni scolastiche metteranno in atto. Alle scuole, infatti, quali istituzioni preposte al conseguimento di finalità educative, è affidato il compito di individuare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi compreso le famiglie, in risposta alle necessità individuate.

Le singole istituzioni avranno cura di integrare l’offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nell’ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per tradurre i “saperi” in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole della convivenza civile.

(da Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo)

...”

INTRODUZIONE

Il termine **bullismo** deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni¹.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un *comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime².*

Se consideriamo un gruppo classe, in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira un compagno più fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente angherie e vessazioni, il fenomeno del bullismo non riguarda solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe; infatti, in questo contesto, è quasi impossibile sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli “altri” guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti di bullismo per paura e per quieto vivere, sicuri di non essere in alcun modo colpevoli, inconsapevoli che è proprio il clima omertoso che si genera attorno a tali episodi a favorire e alimentare l’escalation del bullismo.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta.
- **Asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici,

ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.


- **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno.

In particolare, le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano il **bullismo omofobico**, il **bullismo a sfondo razziale** (che si intreccia con le problematiche legate all'integrazione degli alunni stranieri), il bullismo legato alla **violenza di gruppo** e alla **prevaricazione dei più deboli e indifesi** (come i portatori di handicap); inoltre, non si può dire che tali atti siano appannaggio solo della popolazione scolastica maschile, anzi purtroppo si nota la tendenza da parte delle ragazze ad assimilare molti comportamenti violenti e modalità di prevaricazione che una volta caratterizzavano quasi esclusivamente l'universo maschile.

¹Olweus, 1993, *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*

²Sharp e Smith, 1995 *Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative*



GLI ATTORI DEL BULLISMO

IL BULLO

Bullo dominante	Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi. Elevate abilità sociali.
Bullo gregario	Bassa autostima- Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo.

LA VITTIMA

Vittima passiva	Soggetto passivo. Calmo –Sensibile- Insicuro. Contrario alla violenza. Non reattivo alle prepotenze.
Vittima provocatrice	Irrequieto- Iperattivo. Provoca e contrattacca. Ansioso. Bassa autostima. Poco integrato in classe.

GLI SPETTATORI

Sostenitori del bullo	Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.
Maggioranza silenziosa	Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. Pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze. Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti. È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime.

FORME DI BULLISMO

1. **Prepotenze dirette** (molestie esplicite) → atti aggressivi diretti (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc.); furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap); minacce estorsioni.
2. **Prepotenze indirette** (molestie nascoste) → diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; esclusione di un/a compagno/a da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche).
3. **Cyberbullying** (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici) → Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e/o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle *mailing list* o nelle *chat-line*; pubblicazione nel *cyberspazio* di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

CYBERBULLISMO

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo³.

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di “bullismo” che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese “cyberbullying”(bullismo elettronico) che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Particolarmente preoccupante è la pratica definita “**happy slapping**”, cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto **sexting**), ricattare e “punire” la persona

³ Cfr. Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma2

protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo.

Tale punizione avviene con la pratica denominata “**kick**” (cioè “calcio”) e il modo preferito dai *cyberstalkers* è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima anche il numero di telefono accompagnato dall’invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

Purtroppo, si sono già avuti casi di suicidio da parte alcune vittime sconvolte dall’umiliazione e dalla vergogna.

Per riassumere, il **cyberbullismo**, possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- **Pervasività**: se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.).
- **Anonimato**: dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi.
- **Volontarietà dell’aggressione**: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un’azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è **l’attivazione di meccanismi di disimpegno morale.**

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- **Minimizzazione**: gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”.
- **Diffusione della responsabilità**: “Non è colpa mia. Lo facevano tutti” oppure “Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”.
- **Distorsione delle conseguenze**: “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- **Attribuzione della colpa**: spostarla da sé e addossandola all’altro “ha iniziato lui” “è lei che si è spogliata” ecc.
-

Rientrano nel **CYBERBULLISMO**:

- **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet...di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto(Trickery)**: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggio ingiurioso che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall’attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

BULLISMO TRADIZIONALE E CYBERBULLISMO: DIFFERENZE PECULIARI

Il cyberbullismo come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico. Ma rispetto al bullismo ha caratteristiche differenti ben evidenziate dal presente confronto.

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere sconosciuti e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (DIVENTARE VIRALE). Un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio (N.B. ogni computer lascia le "impronte" che possono essere identificate dalla polizia postale).
La ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare	Nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze connesse al suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.
Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i così detti bulli/vittime) lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo tradizionale.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

Stop Cyberbullismo



Cerchiamo di distinguere gli scherzi fatti per gioco da quelli di cattivo gusto architettati dai **CYBERBULLI**. Come? Semplicissimo! Se l'ideatore o l'ideatrice ha atteggiamenti **AGGRESSIVI**, **DIFFAMATORI** o addirittura **DISCRIMINATORI**, e lo fa usando la Rete... È un **CYBERBULLO!** I prepotenti si sgonfiano come palloni bucati senza l'approvazione del **PUBBLICO**: ignoriamoli e schieriamoci dalla parte di chi ha bisogno di **AMICI... non di FANI**



RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Normativa

Linee di orientamento del Ministero istruzione per la prevenzione e contrasto del cyberbullismo – Aprile 2015

[prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo](#)

[LINEE DI ORIENTAMENTO Legge 29 maggio 2017, n.17](#)

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del cyberbullismo

<https://drive.google.com/file/d/176V8U9U->

[r9J5zz4c8_FlefjoWKJ8jfbC/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/176V8U9U-r9J5zz4c8_FlefjoWKJ8jfbC/view?usp=sharing) Linee guida

Decreto ministeriale n.18 del 13 gennaio 2021

[Legge 17 maggio 2024, n. 70 -“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.](#)

https://docs.google.com/document/d/1-yGkFdmTMFkVLWNVpr2h_EdhN6WkMmI2mgYKbKDmBA/edit?usp=sharing

[Nota MIM prot. AOODGSIP n. 121 del 20-01-2025](#)

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70



Il Parlamento in più riprese ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Per effetto dell'adozione della legge 17 maggio 2024, n. 70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" la legge 29 maggio 2017, n. 71, ha esteso il proprio ambito di intervento oltre che al contrasto al cyberbullismo anche ai fenomeni connessi al bullismo, individuando ulteriori strumenti tesi a rafforzare le azioni di carattere preventivo, sia con riguardo ai minori in posizione di vittima, sia ai minori in posizione di responsabili, con l'intento altresì di favorire iniziative volte a perseguire obiettivi di carattere educativo e formativo. L'articolo 4 della norma così novellata - concernente le Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico – prevede, ai sensi del comma 2 bis e del comma 3, che ciascuna Istituzione scolastica: - **adotti, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 2 bis);** - **recepisca nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 3)**, ribadendo la necessità di individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Ai fini dell'applicazione delle sopra riportate indicazioni, le Istituzioni scolastiche faranno riferimento alle procedure contenute nelle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* adottate con decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021, le quali, inoltre, prevedono l'individuazione della figura del docente referente, la costituzione in ogni scuola/plesso di un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, ovvero di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*". Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione,

tutela e educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- **Oscureamento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il MIM ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.
- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) **Culpa del Bullo Minore;**
- b) **Culpa in educando e vigilando dei genitori;**
- c) **Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.**

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (*culpa in educando e vigilando*) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI

I RUOLI	COSA FA
IL DIRIGENTE nel rispetto della normativa vigente in materia di bullismo e cyberbullismo:	<ul style="list-style-type: none">• Elabora, <u>in collaborazione con i referenti per il bullismo ed il cyberbullismo</u>, nell'ambito dell'autonomia del proprio Istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Piano di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'Istituto.• adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;• prevede azioni culturali e educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;• individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;• qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti ed attiva adeguate azioni di carattere educativo.

	<ul style="list-style-type: none"> • coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; • promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo in collaborazione con enti, esperti, associazioni, istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori; • favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti ed al personale scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione ed all'uso consapevole della rete internet. • Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
<p>IL PERSONALE DOCENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • intraprende azioni con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; • organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni; • informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento • valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni. • potenzia le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi. • segnala al referente scolastico o al Team Antibullismo dell'Istituto, eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.
<p>IL CONSIGLIO D'ISTITUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo; • qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, • si pronuncia- previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

<p>I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE E DI INTERCLASSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; • favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propongono progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. • favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari; • pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità; • propongono, nelle relazioni con le famiglie, progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. • registrano nei verbali del consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazione con psicologo, forze dell'ordine specializzato nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete.
<p>IL COLLEGIO DOCENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • promuove scelte didattiche e educative, anche in collaborazione con altre scuole per la prevenzione del fenomeno. • prevede azioni culturali e educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza consapevole anche digitale. • predispone all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; • progetta azioni culturali e educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole; • coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola. • approva i protocolli di segnalazione d'intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi. • <u>Nella scuola secondaria primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di <i>Peer Education</i>.</u>

IL TEAM ANTIBULLISMO	<ul style="list-style-type: none"> • promuove, attraverso progetti di istituto, la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo con il coinvolgimento di studenti, genitori e tutto il personale. • coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; • opererà alla creazione di una sezione web che rimanda al sito: www.generazioniconnesse.it del MIM • pianifica iniziative per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, prendendo parte ad eventi e concorsi volti alla riflessione e all'approfondimento del fenomeno.
-----------------------------	--

IL TEAM PER L'EMERGENZA	<ul style="list-style-type: none"> • coordina le attività di prevenzione e di rieducazione attraverso una collaborazione efficace fra personale scolastico, servizi sociali e forze di Polizia/Carabinieri. • identifica e raccoglie segnalazioni di episodi di bullismo o cyberbullismo. • analizza la gravità del caso attraverso colloqui con la vittima, il bullo e i testimoni. • definisce la tipologia di intervento necessario (preventivo, educativo, di emergenza). • Informa e coinvolge i genitori della vittima e del bullo. • verifica l'efficacia degli interventi e interviene se necessario. • promuove attività educative e di sensibilizzazione sui temi del bullismo e cyberbullismo. • compila e aggiorna le schede di valutazione dei casi e le azioni intraprese.
IL PERSONALE ATA	<ul style="list-style-type: none"> • vigila negli spazi comuni ed eventualmente segnala comportamenti inadeguati alle figure di riferimento
I GENITORI	<ul style="list-style-type: none"> • partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; • sono attenti e consapevoli ai comportamenti dei propri figli e vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet del proprio telefonino, mostri stati depressivi, ansiosi o di paura); • conoscono le azioni introdotte dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità e il Regolamento d'istituto. • conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyber bullismo e navigazione online a rischio. • conoscono il codice di comportamento dello studente.

<p>GLI ALUNNI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • non è loro consentito, utilizzare a scuola lo smartphone se non per attività didattiche precedentemente programmate e comunicate dal docente che le gestisce. In ogni caso non è possibile acquisire – mediante smartphone e altri dispositivi elettronici - immagini, filmati registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è possibile solo per fini esclusivamente personali di studio documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza/privacy di tutti; • sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti (<i>Peer to Peer</i>); • imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni e alle condivisioni in rete. • sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.
<p>LO PSICOLOGO SCOLASTICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • svolge attività di informazione per docenti, genitori e studenti; • gestisce lo sportello psicopedagogico, all'interno del quale raccoglie elementi di criticità attraverso osservazioni e colloqui individuali; • segnala tempestivamente le situazioni critiche al Dirigente, coinvolgendo i Consigli di Classe e il Referente d'istituto.

Il **bullismo** e il **cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71;
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
- dal Regolamento di Istituto di Concesio delibera n° 73 del 25 maggio 2018.

A. Prevenzione

Sottolineando l'importanza di un approccio integrato, che coinvolga tutti i soggetti in questione, per combattere il fenomeno delle prepotenze nell'ambito scolastico, la scuola ritiene importante un'educazione volta a sostenere il rispetto dell'altro e lo stare bene insieme.

INTERVENTI DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE:

A livello di scuola:

- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico
- Attività formative rivolte ai docenti sulla didattica cooperativa e la gestione dei segnali premonitori del fenomeno bullismo
- Coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri informativi e formativi, pubblicizzazione del Protocollo
- Partecipazione di qualche rappresentante dei genitori ad alcuni incontri di commissione per affrontare l'emergenza educativa ed individuare degli obiettivi comuni
- Collaborazione sistematica tra le varie agenzie educative
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare
- Alfabetizzare alla non violenza ed alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni.

A livello di classe:

- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali)
- Ricorso alle tecniche di lavoro cooperativo in genere allo scopo di favorire un clima sereno e di collaborazione reciproca all'interno del gruppo classe.

PROCEDURE SCOLASTICHE DA ATTUARSI IN CASO DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso.

- Con la vittima:

- convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- indicare alla famiglia le agenzie preposte ad un percorso di assistenza, di sostegno educativo e psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; azioni di supporto educativo in classe.

Con il bullo o cyberbullo:

- convocazione tempestiva della famiglia;
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- attivazione di interventi rieducativi (da declinare con proposte concrete...);
- inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo/ cyberbullo;
- comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- eventuale collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

Con la classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:

- colloqui personali con gli alunni, affinché possano emergere gli stati d'animo e i vissuti degli alunni;
- sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento (osservazioni sistematiche, note disciplinari, giudizio del comportamento quadrimestrale...).

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte e a realizzare dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato

In sintesi, quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe connotarsi quale effettivo e/o plausibile caso di bullismo/cyberbullismo si mettono in atto le seguenti procedure:

ANALISI E VALUTAZIONE	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Referente sul Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando, dove, con quali modalità. Interviste e colloqui con gli attori principali (i singoli, il gruppo) per raccogliere le diverse versioni e ricostruire i fatti ed i punti di vista.
Note	In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.



RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Referente sul Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	<p>I fatti sono confermati/esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.</p> <p>I fatti non sono configurabili come cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.</p>
AZIONI E PROVVEDIMENTI	
Soggetti responsabili	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Scolastico • Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> • Referente sul Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, ✓ Condivisione delle modalità di soluzione e analisi delle risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...); ✓ Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente. ✓ Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare secondo la gravità (vedi Regolamento di Disciplina) ✓ Incontro con i genitori e con gli alunni coinvolti. ✓ Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia). • Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura,

	Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
Note	Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

CORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO	
Soggetti responsabili	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Scolastico • Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> • Referente sul Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. ✓ Monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

CONSIGLI PRATICI PER GLI STUDENTI IN CASO DI EPISODI DI CYBERBULLISMO

- Non rispondere a e-mail o sms molesti o offensivi
- Non rispondere a chi insulta o prende in giro
- Non rispondere a chi offende nelle chat o esclude da una chat
- Salva i messaggi offensivi che ricevi (sms mms e-mail post) prendendo nota del giorno e ora in cui i messaggi sono arrivati, se chat salva la cronologia
- Ricorda che spesso sui social network in caso di contenuti offensivi è possibile inviare una segnalazione al centro di assistenza tramite gli appositi link disponibili
- Cambia il proprio nick name
- Cambia il proprio numero di cellulare e comunicarlo solo agli amici
- Utilizza filtri per bloccare e-mail moleste
- Puoi chiedere un consiglio a telefono azzurro per te o per un tuo compagno vittima di cyber bullismo al numero 19696 anche in forma anonima
- Contatta la polizia in caso di minacce fisiche o sessuali.

Scheda di segnalazione (Allegato A)

Persona che compila la segnalazione: _____

Data: _____

Luogo: _____

1-La persona che segnala il caso del presunto bullismo è:

la vittima

un compagno padre/madre/tutore della vittima:

un insegnante altri

2-Vittima:

altre vittime _____ classe altre vittime _____

classe

3-Bullo o bulli (o presunti)

Nome _____ Nome _____

4-Descrizione breve del problema. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza

5- Quante volte sono successi gli episodi?

Luogo e data di compilazione

Firma del compilatore

Firma del segnalatore

Il percorso da seguire nel caso si evidenzi un caso di bullismo o cyberbullismo.

1. segnalazione	Da parte di: alunni genitori insegnanti personale ATA
2. Raccolta di informazioni attraverso la scheda di segnalazione	Da parte del Referente della Commissione bullismo e cyber-bullismo, da parte di un insegnante della classe e alla presenza del DS o di un suo rappresentante.
3. Verifica di quanto segnalato/ valutazione degli interventi da attuare	Da parte di tutti i soggetti coinvolti.
4. Interventi/ punizioni	Da parte di tutti i soggetti coinvolti vedere il Regolamento d'istituto
5. Valutazione finale	Da parte di tutti i soggetti coinvolti

SITOGRAFIA

[Linee di orientamento del MIUR](#)

[Dichiarazione dei diritti in Internet](#)

[Generazioni Connesse - Safer Internet Centre](#)

è un progetto è coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell'Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, ecc.) con lo scopo di dare continuità all'esperienza sviluppata negli anni per quanto riguarda le tematiche relative alla [sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media](#), migliorando e rafforzando il ruolo del Safer Internet Centre Italiano, quale punto di riferimento a livello nazionale:

[Giornata nazionale contro il bullismo](#)

[Stop al bullo](#)

[Chiunque può essere chiunque Azioni virtuali, conseguenze reali](#)


[Vendetta virtuale \(scherzo o reato?\)](#)

[Internet, tutti per sempre](#)

[Bullismo](#)

[Monologo sul bullismo](#)

1. ACCOGLIERE LA SEGNALAZIONE DI UN CASO PRESUNTO DI BULLISMO



Si ricorda che la **L.71/2017** – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCE e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

La segnalazione di presunto caso di bullismo o cyberbullismo può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (docenti, studenti, genitori, personale ATA) attraverso la compilazione della scheda di prima segnalazione. (Allegato A)

La scheda di prima segnalazione arriverà all'attenzione del Referente del bullismo e cyberbullismo e del Dirigente Scolastico.